

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI EQUITALIA UN VADEMECUM

di MAURIZIO VILLANI*

È iniziato il count down per usufruire della possibilità di "rottamare" le cartelle esattoriali.

Ecco un vademecum per non avere brutte sorprese.

Il dettato normativo. Come previsto dall'articolo 6 del D.L. n.193/2016, per i carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori potranno estinguere il proprio debito senza corrispondere: sanzioni; interessi di mora, previsti dall'articolo 30, comma 1 del DPR n. 602/1973; somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (di cui all'art.27, comma 1, del D.lgs n. 46/99.).

Saranno, invece, tenuti a pagare integralmente:

1. il capitale stricto sensu (vale a dire l'imposta, il tributo locale e/o i contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);

2. gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;

3. l'aggio (da ricalcolare sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo);

4. le spese maturate a seguito di avvio di procedura esecutiva;

5. le spese di notifica.

Il comma 2 dispone che, ai fini della definizione, il debitore dovrà manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita dichiarazione, in conformità alla modulistica rinvenibile sul sito di Equitalia. Successivamente, l'agente della riscossione comunicherà ai debitori l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso la scadenza della quarta rata non potrà superare il 15 marzo 2018.

CONTINUA A PAGINA IV >>

VILLANI

Equitalia, vademecum per la rottamazione

>> CONTINUA DALLA PRIMA

Modalità di pagamento. Il pagamento potrà essere sia integrale, che rateale (nel numero massimo di 4). A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione sarà automaticamente scaricato dell'importo residuo. Diversamente, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata, la definizione non produrrà effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione. Inoltre, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non potrà più essere rateizzato.

In caso di avvio della procedura agevolata, inoltre, l'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non potrà avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli iscritti alla data di presentazione della dichiarazione. Non potranno, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione potrà essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del co. 2;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al co. 3, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

La normativa prevede che la facoltà di definizione



TRIBUTARISTA L'avvocato Maurizio Villani



EQUITALIA Gli uffici di Lecce

potrà essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati e purchè, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dall'1 ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:

a) si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;

b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive;

c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Sono, infine, espressamente escluse dalla procedura in esame le seguenti fattispecie: risorse comunitarie come dazi e accise; l'iva all'importazione; le somme percepite per aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni pecuniarie di natura penale e quelle per violazione del Codice della Strada.

Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al co. 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-bis del regio decreto, n.267/1942.

* (avvocato tributarista)